

COMUNE DI FOLIGNANO
(PROVINCIA DI ASCOLI PICENO)

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N.164 DEL 31-12-20**

Folignano, li 01-04-21

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FERRETTI SIMONA

**Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER PROROGA CONTRATTO CON AGEN-
ZIA INTERINALE PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO C/O UF=
FICIO PROTOCOLLO/ANAGRAFE**

L'anno duemilaventi il giorno trentuno del mese di dicembre alle ore 08:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legg, si è riunita la Giunta Municipale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Municipale di questo Comune:

=====

TERRANI MATTEO	Sindaco	P
Dott. FLAIANI ANGELO	Vice Sindaco	P
CASINI BRUNELLA	Assessore	A
NEPI COSTANTINO	Assessore	P
ACCORSI SERENA	Assessore	P

=====

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor TERRANI MATTEO in qualità di Sindaco assistito dal Segretario comunale Signor Dott.ssa FERRETTI SIMONA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

=====

Soggetta a controllo	N	Soggetta a comunicazione	S
Immediatamente eseguibile	S	Soggetta a ratifica	N

=====

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 il Segretario comunale Responsabile pro tempore del I Settore, in qualità di responsabile del servizio Anagrafe e protocollo ed il Responsabile del VI Settore, in qualità di responsabile del Servizio finanziario esprimono, per quanto di propria competenza, parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile, sulla proposta in oggetto, di seguito riportata.

Folignano li
Il Responsabile del I Settore
(Dott. Simona Ferretti)

Folignano li
Il Responsabile del VI Settore
(Rag. Marinella Capriotti)

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la Deliberazione di G.M. n. 24 del 12.03.2020 con la quale si stabilisce:

1) di avvalersi della somministrazione di lavoro temporaneo determinato per il reperimento di una figura professionale di categoria "B" da impegnare per n. 20 ore settimanali per lo svolgimento delle attività interne all'Ufficio Protocollo e Anagrafe;

ACCERTATO:

- che questo Ente non ha alle proprie dipendenze personale di ruolo da adibire alla suddetta mansione e che occorre con mansioni di impiopero addetto alla manutenzione esterna e conducente macchine operatrici complesse in grado di assicurare le necessarie attività esterne sul territorio;
- che il precedente affidamento del servizio risulta in scadenza il giorno 31.12.2020;
- continua a persistere la necessità del ricorso ad agenzie per somministrazione di lavoro temporaneo necessaria per garantire il servizio essenziale della protocollazione della corrispondenza dell'Ente;

RITENUTO pertanto poter procedere a fornire l'indirizzo al Responsabile VI Settore, ricomprendente il servizio Personale, per il ricorso ad agenzia di lavoro temporaneo, mediante proroga per un periodo di mesi 3 a decorrere dal 01.01.2020, del contratto stipulato con l'attuale Agenzia di somministrazione di Lavoro affinché non si verifichi interruzione di servizio e nelle more dell'espletamento delle attività propedeutiche al reperimento del personale da assumere alle dipendenze dell'Ente, per le medesime mansioni;

PREMESSO che:

- le pubbliche amministrazioni possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti e ferme restando la temporaneità e la eccezionalità delle esigenze alla base del ricorso a tali tipologie contrattuali, in virtù di quanto disposto dall'art.36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165, dapprima modificato dall'art.4 del Decreto Legge n.4/2006, poi sostituito dall'art.3 comma 79 della Legge n.244/2007 e successivamente dall'art.49 del Decreto Legge n.112/2008, e da ultimo modificato dall'art.17, comma 26, del Decreto Legge 1° luglio 2009 n.78, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n.102;
- il medesimo art.36, facendo salva la competenza delle Amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni, rinvia ai contratti collettivi nazionali la disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato e della somministrazione di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 6 settembre 2001 n.368 e dal Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n.276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile;
- la disciplina della somministrazione di lavoro - ex lavoro interinale - contenuta negli artt.20 e seguenti del menzionato Decreto Legislativo n.276/2003 recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla Legge 14 febbraio 2003 n.30", Decreto da ultimo modificato dalla Legge 23 dicembre 2009 n.191 (finanziaria 2010), trova applicazione, in deroga alle prescrizioni dettate dalla "legge Biagi", nei confronti delle pubbliche amministrazioni esclusivamente per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, per espressa previsione dell'art.86, comma 9, del Decreto Legislativo medesimo, decreto che ha

contemporaneamente statuito l'abrogazione - art.85 - delle disposizioni sul lavoro interinale dettate dalla c.d. "legge Treu" - Legge n.196/1997 artt. da 1 a 11;

- per quello che concerne la somministrazione a tempo determinato, il citato Decreto Legislativo n.276/2003 ha previsto, all'art.20, comma 4, l'estensione di tale tipologia contrattuale a tutta l'ordinaria attività dell'utilizzatore - a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo - affidando alla contrattazione collettiva, l'individuazione, anche in misura non uniforme, dei limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato, in conformità alla disciplina del lavoro a tempo determinato di cui all'art.10 del Decreto Legislativo n.368/2001;

"che l'art. 30 del D.Lgs. n.81/2015 definisce il contratto di somministrazione di lavoro come il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata ai sensi del D.Lgs. n°276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore";

RICHIAMATO l'art.9 comma 28 del D.L. 78/2010, convertito nella Legge n.122/2010, come modificato dall'art.4 comma 102 della legge n.183 del 12/11/2011 e successive modificazioni che recita:...omissis *„Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano ((alle regioni e)) agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.*", con il quale il legislatore interviene a disciplinare l'utilizzo del lavoro flessibile prevedendo la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato, con convenzioni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di formazione-lavoro, altri rapporti formativi e somministrazione lavoro nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

PRESO ATTO che la norma costituisce per gli enti locali principio generale ai fini del coordinamento della finanza pubblica al quale debbono adeguarsi, come esplicitato nel terzo periodo dell'articolo sopra richiamato;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia - del 07/02/2012 la quale ha indicato i seguenti punti di riferimento nell'interpretazione del quadro normativo:

_ la legge di stabilità pone una misura limitativa, da modulare nell'ambito dell'autonomia dell'ente locale, in modo idoneo a realizzare il raggiungimento degli obiettivi di contenimento; in altri termini, in considerazione anche di pronunce della Corte Costituzionale, "appare possibile affermare che l'art.9 comma 28 del D.L. n.78/2010 imponga un obbligo di osservanza ai soli principi di riduzione della spesa per il personale assunto a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile";

DATO ATTO, altresì, che: - ai contratti di somministrazione non si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", poiché l'art.19, comma 1, lett. e) esclude espressamente dal suo ambito di applicazione i contratti pubblici concernenti i contratti di lavoro; - l'art.27 del citato Codice stabilisce, in particolare, che l'affidamento dei contratti pubblici esclusi dall'applicazione del Codice deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. Il medesimo articolo rinvia, inoltre, ai principi generali contenuti nell'articolo 2, commi 2, 3 e 4 del Codice, tra i quali si richiamano il rispetto delle disposizioni in tema di procedimento amministrativo di cui alla Legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modifiche ed integrazioni nonché di quelle contenute nel codice civile;

CONSIDERATO che l'art.125 comma 11 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163 - così come modificato dalla legge di conversione (Legge 12 luglio 2011 n.106) del Decreto Legge 13 maggio 2011 n.7 - ha innalzato ad € 40.000,00 la soglia per l'affidamento diretto in relazione

all'acquisizione di beni e servizi;

CONFERMANDO tutto quanto indicato nell'atto di G.M. n. 24 del 12.03.2020;

Vista la richiesta del Responsabile del I Settore in merito alla necessità di prorogare per mesi 3 a decorrere dal 01.01.2021 il contratto di somministrazione di lavoro di una na figura professionale di categoria "B" da adibire a supporto dell'ufficio Protocollo e Anagrafe, e per un periodo necessario all'espletamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti;

VALUTATA la necessità di avvalersi di una figura professionale di categoria "B" mediante contratto di somministrazione a tempo determinato, per soddisfare le esigenze del I Settore, vista la situazione sopra indicata non fronteggiabili con il personale dipendente interno, da adibire a supporto dell'ufficio Protocollo e Anagrafe, e per un periodo necessario all'espletamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti;

RITENUTO altresì necessario assegnare al Responsabile del Settore "Servizio Finanziario, Tributi, Personale" le risorse necessarie per l'affidamento del contratto di somministrazione di cui sopra, la cui spesa trova copertura finanziaria nel competente capitolo del corrente esercizio finanziario;

DELIBERA

- 1) di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di avvalersi della somministrazione di lavoro temporaneo determinato per il reperimento della figura professionale sopra indicata di categoria "B" da impegnare per n. 20 ore settimanali per lo svolgimento delle assegnate attività interne all'Ufficio Protocollo e Anagrafe, prorogando fino al 31.03.2021 il contratto siglato con l'attuale Agenzia di somministrazione, senza soluzione di continuità nell'utilizzo dello stesso lavoratore fornito col precedente contratto;
- 3) di dare mandato al Responsabile del Settore "Servizi Finanziari, Tributi, Personale" per l'adozione di tutti gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, nei limiti delle risorse disponibili a tal uopo stanziato sull'istituendo capitolo di bilancio del Bilancio di Previsione 2022;

SUCCESSIVAMENTE con separata votazione ed all'unanimità di voti palesi espressi ed accertati nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

La seduta della Giunta Comunale si è svolta mediante videoconferenza. Il Segretario Comunale ha accertato l'identità personale dei componenti, collegati mediante programma life size, secondo le modalità indicate dal decreto sindacale prtot. n. 4559 del 27/03/2020

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to TERRANI MATTEO

Il Segretario comunale
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

L'ASSESSORE ANZIANO
f.to Dott. FLAIANI ANGELO

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 01-04-21 e vi resterà fino al giorno 16-04-21 .

Folignano, li 01-04-21

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

=====

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 12-04-021 ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Folignano, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

=====